

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4353}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 febbraio 1976 (Stampato n. 2434)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MARTINELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 marzo 1976*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.

*Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 31 gennaio 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

DECRETA:

Articolo 1.

I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976.

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE